



COMUNE DI MISILMERI

Città Metropolitana di Palermo

Provincia di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

Reg. Ord.. N. 35 del 30.04.2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente (Art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – *Norme in Materia Ambientale.* – Mantenimento dell'attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale. – Scadenza 30 settembre 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Premesso che:

- Al fine di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani è stato istituito il consorzio Co.In.R.E.S. tra i comuni dell'ambito territoriale Palermo 4.
- Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. n. 9/2010 a far data dal 5 novembre 2011 il Co.In.R.E.S. è stato posto in liquidazione.
- A far data dal 30/09/2013 e fino al 31 maggio 2018 il servizio del ciclo dei rifiuti del Co.In.R.E.S. è stato affidato ad un Commissario Straordinario nominato con apposita Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/rif del 27/09/2013, poi reiterata con analoghi e successivi atti e Ordinanze tutte contingibili ed urgenti adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ultime delle quali risultano essere state, alla data odierna, la n. 1/Rif del 15 gennaio 2018, la n. 2/Rif del 28 febbraio 2018, la n. 3/Rif del 8 marzo 2018, la n. 4/Rif del 7 giugno 2018 e la n. 7/Rif. del 3 dicembre 2018.
- L'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018, all'art. 4, nel prevedere le misure urgenti per incrementare la raccolta differenziata, obbligava i comuni che avessero conseguito percentuali di R.D. inferiori alle percentuali minime fissate dalla normativa vigente in materia – 65 % - **“a valutare e ad attivare ogni utile azione anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL per incrementare le percentuali di raccolta differenziata per esempio variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando i centri comunali di raccolta”.**

- L'Ordinanza n. 3/Rif del 8 marzo 2018 specificava inoltre, all'art. 2 che, entro il mese di maggio 2018, si sarebbe dovuto raggiungere l'obiettivo minimo del 35 % di raccolta differenziata, in modo da contenere i conferimenti in discarica e mitigare l'emergenza a suo tempo dichiarata sul territorio regionale con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2018 pubblicata sulla GU n. 56 dell'8 marzo 2018.
- Il comma 6 dell'art. 3 della predetta Ordinanza preannunciava la nomina di specifici Commissari ad Acta ai sensi dell'art. 6 della L. 7/2011 per i comuni inadempienti.
- L'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018 **con validità sino al 30 novembre 2018**, tra le altre cose all'art. 3 comma 1, ribadiva **l'obbligo per i comuni di attivare entro il 30 giugno 2018, ogni azione utile, anche ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli art. 52 e 54 del TUEL, per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, per esempio, variando, nella ricorrenza della fattispecie, le modalità di raccolta, con passaggio a quelle di tipo domiciliare porta a porta, dismettendo i cassonetti stradali e attivando centri comunali di raccolta.**
- In ragione del fatto che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente non era ancora completamente definito poiché gli Enti o i Soggetti deputati non avevano ancora attuato le procedure per consentire il definitivo avvio operativo della Società per la Regolamentazione dei Rifiuti (S.R.R.), il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, al fine di garantire la continuità del servizio, a far data dal 5/11/2011, è stato svolto nel Comune di Misilmeri (PA) mediante l'attività sinergica posta in essere tra il Comune di Misilmeri (PA), che mette a disposizione le risorse strumentali necessarie (nolo a freddo degli automezzi necessari alla raccolta e trasporto dei R.S.U., logistica, attrezzature, materiali di consumo, etc.) e il Commissario Straordinario, che metteva a disposizione il personale operativo dipendente Co.In.R.E.S. ATO PA4 assegnato per centro di costo al Comune e che, prima dell'esecutività dell'Ordinanza Sindacale ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 n. 44 del 11 giugno 2018, risultava composto da n. 22 unità: n. 16 operatori ecologici Liv. 2a, n. 3 autisti Liv. 3a, n. 3 autisti Liv. 4a per un totale di n. 22 unità.
- Nell'ottica di attuare le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 5/RIF del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana e successive, nonché della disposizione attuativa n. 26 del 11 luglio 2016 e nelle more dell'entrata a regime del sistema integrato dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 11/11/2016 - *Revoca Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 27 settembre 2016. Modifica ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 21 giugno 2016. Istituzione della raccolta Porta a Porta nella frazione di Portella di Mare e nella Zona A del Centro urbano di Misilmeri (PA). Approvazione delle zone del Porta a Porta e dell'ubicazione dei contenitori.* – è stato posto in essere, il seguente modello di servizio di raccolta differenziata in urgenza già a far data dal 8 maggio 2017:
 - Raccolta Porta a Porta della frazione merceologica Secco (Carta e Cartone, Plastica e Vetro) e Umido e del rifiuto residuale Indifferenziato nella frazione di Portella di Mare.

- Raccolta Stradale della frazione merceologica Secco (Carta e Cartone, Plastica e Vetro) e del rifiuto residuale Indifferenziato nelle altre zone.
- Anche se le percentuali di raccolta differenziata raggiunte con il predetto modello di raccolta, soprattutto nella frazione di Portella di Mare, sono risultate molto elevate, la percentuale ridistribuita su tutto il territorio Comunale non risultava sufficiente ad ottemperare agli obblighi fissati dalla citata Ordinanza n. 2/Rif. del 28/02/2018.
- Per quanto sopra, in esecuzione dell'Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 44 del 11 giugno 2018, si è reso pertanto necessario ed urgente estendere il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta in tutto il territorio comunale comprese le zone esterne.
- Allo scopo sono state preventivamente individuate le ulteriori zone esterne al centro abitato e le contrade, ove è stato attivato il servizio.

Visto:

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27 marzo 2018 – *Avvio della raccolta differenziata in urgenza nel centro urbano e nelle periferie. Attuazione dell'ordinanza n. 2/rif del 28 febbraio 2018. Atto di indirizzo.* – che, recependo quanto sopra riportato, ha deliberato tra le altre cose di:
 - 1) *Estendere a partire dal 1 giugno 2018 il servizio della raccolta differenziata Porta a Porta, già attivata nella frazione di Portella di Mare alle altre contrade indicate nell'allegato elenco e nell'allegata planimetria.*
 - 2) *Incaricare il Responsabile dell'Area 5 per l'assunzione degli impegni di spesa e la predisposizione degli atti consequenziali, ivi compresi gli acquisti di attrezzature, il nolo degli automezzi necessari e quant'altro necessario per l'avvio del servizio.*
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 marzo 2018 avente ad oggetto – *IUC – Imposta Unica Comunale – Approvazione piano economico finanziario e determinazione tariffe componenti TARI – Tassa sui rifiuti per l'anno 2018.* – che ha recepito, tra l'altro quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27 marzo 2018 di cui al punto precedente.
- La nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del 14 maggio 2018 avente ad oggetto – *Regolare affidamento del servizio di raccolta RSU della SRR Palermo Ovest – Ritardi attuazione Piani di Intervento ARO e Piani d'Ambito.* – *Diffida ex Ordinanza n. 2/Rif. del 28 febbraio 2018.*
- La Delibera di Giunta n. 44 del 29 maggio 2018 avente ad oggetto – *Approvazione progetto tecnico guida per l'affidamento del servizio di raccolta trasporto e spazzamento nel Comune di Misilmeri (PA), mediante gara unica.* – *S.R.R. Palermo Provincia Ovest.* – che, tra l'altro, approvava il progetto tecnico guida ai fini dell'inclusione nella gara unica ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. e revocava la Delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri di Giunta Municipale n. 23 del 23/04/2014 con la quale si approvava il Piano di Intervento ex art. 5, comma 2 – ter della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., trasmessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con nota prot. n. 19034 del 30 maggio 2018.

- L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 44 del 11 giugno 2018 (Art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) – *Norme in Materia Ambientale*. – Avvio raccolta differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale che si intende integralmente riportata e ritrascritta nel presente provvedimento.

Dato atto che:

- In attuazione dell'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 44 del 11 giugno 2018 è stato dato avvio alla raccolta differenziata Porta a Porta in tutto il territorio comunale con il raggiungimento di obiettivi percentuali di raccolta differenziata che nell'anno 2019 si sono attestati al 79 %, ben oltre gli obiettivi del 65 % fissati dalla normativa vigente in materia.
- La speciale forma di gestione di cui all'Ordinanza P.R.S. n. 7/Rif. del 03/12/2018 è scaduta il 31/03/2019 senza che siano stati assunti da parte degli organismi sovracomunali competenti, provvedimenti utili a scongiurare la sospensione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito del territorio del comune di Misilmeri (PA).
- In data 27 marzo 2019, con nota prot. n. 13527 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, preannunciando che il Presidente della Regione Siciliana non avrebbe più provveduto ad emettere ulteriori Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 per assicurare “la speciale forma di gestione”, dava indicazione agli Enti Locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
- Nel suddetto documento veniva indicato che i Sindaci Metropolitani ed i Commissari Straordinari delle ex Province avrebbero potuto emettere Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni della L.R. 9/2010 art. 15 e 19 nell'intero territorio provinciale o in porzioni dello stesso, debitamente circoscritte entro e non oltre il termine necessario al superamento delle criticità, per assicurare una speciale forma di gestione volta al superamento di tali criticità; e che *“i Comuni sono chiamati ad effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri ad essi riconosciuti dall'ordinamento per assicurare la continuità del servizio, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191, D.Lgs. n. 152/2006, ovvero ai sensi del TUEL ove del caso, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 6, l.r. n. 9/2010”*.
- Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo non ha emesso il provvedimento di che trattasi dichiarato peraltro pubblicamente l'intendimento di non emetterlo.
- La mancata emissione di un'Ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006, sia da parte del Presidente della Regione Siciliana che da parte del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per assicurare una speciale forma di gestione, avrebbe comportato alla mezzanotte del 31.03.2019, il verificarsi dell'interruzione dei servizi erogati nel territorio del Comune di Misilmeri, in quanto non sarebbe stato neanche possibile dare seguito alle Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 a suo tempo in vigore, con la conseguente potenziale insorgenza di emergenze igienico – sanitarie, con nocimento per la salute pubblica e l'ambiente.

- Per quanto sopra sinteticamente argomentato il Sindaco del Comune di Misilmeri, visti l'articolo 15 comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha emesso in ultimo l'Ordinanza n. 25 del 30 marzo 2020 – *Provvedimenti urgenti in materia di gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati e prevenire emergenze igienico – sanitarie a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.* – con cui, richiamate le Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti in vigore (n. 118 del 03/12/2019 e n. 20 del 27/03/2020) ha ordinato “*Al Legale rappresentante di Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, in deroga all'art.19 comma 2 della L.R. n.9 del 2010, a far data dall'1 aprile 2020 e per la durata di mesi sei (6) – scadenza 30 settembre 2020 - e comunque fino a quando non saranno adottati dalle competenti autorità sovracomunali provvedimenti utili a garantire il regolare svolgimento del servizio, e nelle more che la SRR provveda agli adempimenti di competenza, ivi compreso il formale trasferimento del personale attualmente in servizio presso il Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, di svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità, e in nome e per conto del Comune di Misilmeri, il servizio di gestione integrata dei rifiuti anche ricorrendo, qualora possibile, ad azioni finalizzate ad evitare il ricorso da parte del Comune di Misilmeri delle Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. n. 118 del 03/12/2019 e n. n. 20 del 27/03/2020 citate in premessa, avvalendosi del personale, operativo e amministrativo, della struttura organizzativa in atto esistente (Co.In.R.E.S. ATO PA4 – consorzio d'ambito in liquidazione, del personale integrativo della S.R.R. assegnato), degli organi amministrativi, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dallo stesso consorzio e delle relative autorizzazioni;*”.
- L'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente (art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) n. 118 del 03/12/2019 che si intende integralmente riportata e ritrascritta nel presente provvedimento, con validità sino al 03 giugno 2020 che, tra le altre cose, prende atto delle procedure del servizio del nolo senza conducente in scadenza contrattuale al 30 aprile 2020 e opzione di proroga prevista nel bando di gara di mesi 2 (due) degli automezzi (n. 3 autocompattatori 3 assi, n.1 autocompattatore 2 assi, n. 13 vasche con costipatore, n. 1 vasca semplice) attualmente utilizzati per effettuare la raccolta differenziata porta a porta nell'intero territorio comunale e dell'autocarro multilift scarrabile 3 assi in scadenza contrattuale al 31 maggio 2020 (n. 1 autocarro multilift scarrabile 3 assi), attualmente utilizzato per il trasporto delle frazioni raccolte in maniera differenziata.
- Con Determinazioni del Responsabile dell'Area 5 n. 198 del 24 aprile 2020, 199 del 24 aprile 2020 e 200 del 24 aprile 2020, si è provveduto a prorogare i contratti in essere relativi al servizio di nolo senza conducente degli automezzi necessari alla raccolta e al trasporto RSU sino al 30 giugno 2020 ovvero prima di tale data qualora si pervenga all'affidamento al nuovo contraente prima di tale data.

- Con nota prot. n. 12723 del 22/04/2020 indirizzata all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Commissario Straordinario della S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.C.P.A." e al Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione, si è reiterata la richiesta di emissione di un provvedimento straordinario specifico finalizzato al proseguimento della speciale forma di gestione adottata sino ad oggi, nelle more dell'attivazione e completamento dell'iter procedurale finalizzato all'affidamento unitario del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. da parte della S.R.R. territorialmente competente, con particolare riferimento all'Ordinanza contingibile ed urgente n. 118 del 03/12/2019 ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Con la nota argomentata al punto precedente si chiedevano inoltre al Commissario Straordinario della S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.", notizie in merito alle tempistiche previsionali necessarie al completamento dell'iter della gara unica citata, anche al fine di potere valutare l'opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U.
- In riscontro alla nota argomentata ai due punti precedenti, con nota assunta al protocollo di questo Ente n. 12876 del 23/04/2020 il Commissario Straordinario della S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.", tra le altre cose comunica che "...*(Omissis) I tempi per l'assegnazione dei servizi sono nell'ordine degli otto/dieci mesi circa. La volontà è quella di consegnare i lavori alla ditta appaltante nei primi mesi del 2021... (Omissis)*", quindi non prima del mese di gennaio 2021.

Visto:

- La Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737) [\(GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020\)](#)* che dichiara lo stato di emergenza per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020).
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU n.97 del 11-4-2020).*
- L'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°16 del 11.04.2020 - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27 marzo 2020 avente ad oggetto
 - Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
- L'Ordinanza Sindacale n. 24 del 30 marzo 2020 ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii avente ad oggetto - [Modalità di conferimento, raccolta trasporto e destinazione finale delle seguenti tipologie di rifiuti: A. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano](#)

[soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, A1. Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva e B. Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria – Revoca Ordinanza Sindacale n. 22 del 27 marzo 2020 e recepimento Ordinanza del Presidente della Regione n. 1/Rif del 27 marzo 2020.](#)

Ritenuto che:

- In primo luogo, in ragione del preminente interesse pubblico correlato, dovere assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurando emergenze igienico sanitarie e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, soprattutto a seguito dell'emergenza COVID-19, procedendo in via straordinaria e con urgenza anche con interventi finalizzati ad assicurare le condizioni di igiene ottimali tra la popolazione.
- Nelle more che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest S.C.P.A., ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., avvii e completi tutte le attività istituzionali di avviamento della stessa previste dalla L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., compreso il trasferimento delle unità di personale ai nuovi gestori individuati dagli ARO e dalla SRR. e, nelle more di potere valutare l'opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U., risulta indispensabile garantire la continuità del servizio mantenendo l'attuale organizzazione del servizio e i relativi obiettivi di raccolta differenziata ormai consolidati (79 % di R.D. nell'anno 2019), senza pregiudicare in alcuna maniera gli sforzi e le attività poste in essere sia dall'Amministrazione sia dalla Cittadinanza.
- Non si ravvisano, nell'immediato, altri strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative, per assicurare nel territorio comunale sia la continuità del servizio di igiene urbana sia il mantenimento della raccolta differenziata di cui al punto precedente, oltre all'adozione del presente provvedimento *extra ordinem*.
- Ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di obblighi di legge e motivi di tutela igienico sanitaria ed ambientale, tali da mantenere l'attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata Porta a Porta in tutto il territorio comunale, almeno fino al periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 25 del 30 marzo 2020 – 30 settembre 2020 -, necessario peraltro a consentire a questo Ente di potere valutare l'opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. nelle more che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest S.C.P.A., ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.

Atteso:

- L'attuale scenario di incertezza legato alle problematiche precedentemente descritte.
- L'urgenza di provvedere.

- L'attuale emergenza sanitaria legata al COVID – 2019.

Ritenuto altresì:

- Che la situazione generatasi sia riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con un'ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di garantire la continuità del servizio e mantenere con immediatezza l'attuale organizzazione della raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale, nelle more dell'avvio della gestione integrata dei rifiuti prevista per legge.
- Che, in considerazione dell'attuale scenario di incertezza, occorra espletare una nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio del nolo senza conducente in scadenza al 30 giugno 2020, a seguito delle proroghe sopra argomentate, degli automezzi necessari per effettuare la raccolta differenziata porta a porta nell'intero territorio comunale.
- Che in considerazione dello scenario di incertezza sopra argomentato la durata dell'appalto del servizio di nolo senza conducente, a favore di sicurezza e al fine di rendere più efficiente ed efficace l'intera procedura anche in termini di trasparenza e possibile ampliamento dei soggetti partecipanti, debba prevedere una scadenza almeno sino al 31 gennaio 2021, quindi oltre il periodo di efficacia della presente Ordinanza, prevedendo negli atti di gara idonee clausole di autotutela per la Stazione Appaltante che contemplino la facoltà di recedere dal contratto nel caso di trasferimento delle competenze nell'esecuzione del servizio nei confronti di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc...), nel caso di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. ad altro operatore economico ovvero qualora non vi sia alcun provvedimento o atto successivo alla vigenza della presente Ordinanza che preveda la continuità dell'attuale assetto organizzativo, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tali circostanze.
- Che il personale individuato per il mantenimento dell'attuale organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U., dovrà operare utilizzando gli automezzi messi a disposizione dal Comune di Misilmeri (PA) secondo l'organizzazione programmata dal Comune stesso per il raggiungimento degli obiettivi, con le stesse modalità sino ad oggi adottate.
- Necessario che il Legale rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione nonché ulteriori datori di lavoro che intervengano alla presente Ordinanza, provvedano ognuno per le proprie competenze ad espletare le attività tese a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia (Medico competente, visite periodiche, sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P., etc.), di tutto il personale individuato.

Visto:

- L'articolo 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce *".....in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale....."*
- L'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica

sicurezza “qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente,il Sindaco può emettere.....ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell’ambiente”.

- Il 3° comma del medesimo articolo 191 che stabilisce “le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico – sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”.
- Il 4° comma del medesimo articolo 191 che stabilisce “Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”.

Svolta un’attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso in specie, così come sopra esplicitato, il ricorso all’Ordinanza ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si rende evidente, legittimo ed inevitabile.

Tenuto conto che l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come sostituito dall’art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivati provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ritenuto con la presente ordinanza, non potendo altrimenti provvedere, di derogare alle seguenti norme:

- Al fine di consentire il mantenimento del modello di raccolta porta a porta sull’intero territorio comunale, almeno fino al periodo di vigenza dell’Ordinanza n. 25 del 30 marzo 2020 – 30 settembre 2020 -, necessario peraltro a consentire a questo Ente di potere valutare l’opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. nelle more che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest S.C.P.A., ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
- Al fine di consentire l’utilizzo degli automezzi noleggiati senza conducente al personale Co.In.R.E.S. e all’eventuale ulteriore personale individuato da altri soggetti, alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, al D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e al D.Lgs. n. 152/2006 in tutte le norme inerenti le procedure relative all’iscrizione e alla disponibilità degli automezzi per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il trasporto.
- Al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto strettamente necessario ai fini dell’attivazione del presente atto.

Ritenuto di esprimere parere tecnico favorevole all’attività che verrà posta in essere, in quanto questa consentirà la diminuzione del rifiuto residuale da smaltire oltre a rendere più efficace il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto attualmente differenziato, senza peraltro arrecare alcuna conseguenza

negativa di tipo ambientale prevedibile, soprattutto in considerazione all'attuale emergenza igienico sanitaria legata al COVID- 2019.

Ritenuto, per quanto sopra, che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex art. 191, per garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. nonché per mantenere l'organizzazione della raccolta differenziata porta a porta in tutto il territorio comunale e i relativi obiettivi percentuali raggiunti ed ormai consolidati.

Visto:

- L'Ordinanza n. 2/Rif del 28 febbraio 2018.
- L'Ordinanza n. 3/Rif del 8 marzo 2018.
- L'Ordinanza n. 4/Rif. del 7 giugno 2018.
- L'Ordinanza n. 7/Rif. del 3 dicembre 2018.
- L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 118 del 03/12/2019.
- L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 20 del 27/03/2020.
- L'Ordinanza Sindacale n. 24 del 30 marzo 2020 ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
- L'Ordinanza Sindacale n. 25 del 30 marzo 2020.
- L'art. 191 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- L'art. 192, comma 1 e l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare, l'art. 50 e ss.mm.ii.
- L'O.A.EE.LL, vigente nella Regione Siciliana.
- Il Vigente Statuto Comunale.

PROPONE

- Per quanto sopra argomentato di garantire la continuità del servizio mantenendo l'attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale **a far data dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 25 del 30 marzo 2020 ovvero sino al 30 settembre 2020**, necessario peraltro a consentire a questo Ente di potere valutare l'opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. nelle more che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest S.C.P.A., ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
- In considerazione dell'attuale scenario di incertezza, l'espletamento di una nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio del nolo senza conducente in scadenza al 30 giugno 2020, a seguito delle proroghe sopra argomentate, degli automezzi necessari per effettuare la raccolta differenziata porta a porta nell'intero territorio comunale.
- In considerazione dello scenario di incertezza sopra argomentato che la durata dell'appalto del servizio di nolo senza conducente, a favore di sicurezza e al fine di rendere più efficiente ed efficace l'intera procedura anche in termini di trasparenza e possibile ampliamento dei soggetti partecipanti, debba prevedere una scadenza almeno sino al 31 gennaio 2021, quindi oltre il

- periodo di efficacia della presente Ordinanza, prevedendo negli atti di gara idonee clausole di autotutela per la Stazione Appaltante che contemplino la facoltà di recedere dal contratto nel caso di trasferimento delle competenze nell'esecuzione del servizio nei confronti di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc...), nel caso di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. ad altro operatore economico ovvero qualora non vi sia alcun provvedimento o atto successivo alla vigenza della presente Ordinanza che preveda la continuità dell'attuale assetto organizzativo. Tutto ciò senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tali circostanze.
- Che tutto il personale individuato per il mantenimento dell'attuale organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U., dovrà operare utilizzando gli automezzi messi a disposizione dal Comune di Misilmeri (PA) secondo l'organizzazione programmata dal Comune stesso per il raggiungimento degli obiettivi, con le stesse modalità sino ad oggi adottate.
 - Di stabilire che ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza occorre derogare alle seguenti norme:
 - Al fine di consentire il mantenimento del modello di raccolta porta a porta sull'intero territorio comunale, necessario peraltro a consentire a questo Ente di potere valutare l'opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. nelle more che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., alla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
 - Al fine di consentire l'utilizzo degli automezzi noleggiati senza conducente al personale Co.In.R.E.S. e all'eventuale ulteriore personale individuato da altri soggetti, alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, al D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e al D.Lgs. n. 152/2006 in tutte le norme inerenti le procedure relative all'iscrizione e alla disponibilità degli automezzi per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il trasporto.
 - Al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto strettamente necessario ai fini dell'attivazione del presente atto.
 - Che il Legale rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione nonché ulteriori datori di lavoro che dovessero intervenire per dare esecuzione alla presente Ordinanza, provvedano ognuno per le proprie competenze ad espletare le attività tese a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia (Medico competente, visite periodiche, sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P., etc.), di tutto il personale individuato.
 - Di esprimere parere tecnico favorevole all'attività che verrà posta in essere, in quanto questa consentirà la diminuzione del rifiuto residuale da smaltire oltre a rendere più efficace il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto attualmente differenziato, senza peraltro arrecare alcuna conseguenza negativa di tipo ambientale prevedibile, soprattutto in considerazione all'attuale emergenza igienico sanitaria legata al COVID - 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5
(Geom. Rosolino Raffa)

Per tutto quanto sopra espresso e vista la superiore proposta,

IL SINDACO

Per il combinato disposto di cui all'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per le ragioni meglio precisate in premessa e sin qui richiamate, sussistendo e accolti tutti i presupposti di eccezionale ed urgente necessità di adempimento dell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 30 marzo 2020, e di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

ORDINA

- Di garantire la continuità del servizio mantenendo l'attuale organizzazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio comunale, **a far data dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al periodo di vigenza dell'Ordinanza n. 25 del 30 marzo 2020 ovvero sino al 30 settembre 2020**, necessario peraltro a consentire a questo Ente di potere valutare l'opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. nelle more che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest S.C.P.A., ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
- In considerazione dell'attuale scenario di incertezza, di espletare una nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio del nolo senza conducente in scadenza al 30 giugno 2020, a seguito delle proroghe sopra argomentate, degli automezzi necessari per effettuare la raccolta differenziata porta a porta nell'intero territorio comunale.
- In considerazione dello scenario di incertezza sopra argomentato che la durata dell'appalto del servizio di nolo senza conducente, a favore di sicurezza e al fine di rendere più efficiente ed efficace l'intera procedura anche in termini di trasparenza e possibile ampliamento dei soggetti partecipanti, debba prevedere una scadenza almeno sino al 31 gennaio 2021, quindi oltre il periodo di efficacia della presente Ordinanza, prevedendo negli atti di gara idonee clausole di autotutela per la Stazione Appaltante che contemplino la facoltà di recedere dal contratto nel caso di trasferimento delle competenze nell'esecuzione del servizio nei confronti di altro Ente (S.R.R., A.R.O., etc...), nel caso di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. ad altro operatore economico ovvero qualora non vi sia alcun provvedimento o atto successivo alla vigenza della presente Ordinanza che preveda la continuità dell'attuale assetto organizzativo. Tutto ciò senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere per il verificarsi di tali circostanze.
- Che tutto il personale individuato per il mantenimento dell'attuale organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U., dovrà operare utilizzando gli automezzi messi a disposizione dal Comune di Misilmeri (PA) secondo l'organizzazione programmata dal Comune stesso per il raggiungimento degli obiettivi, con le stesse modalità sino ad oggi adottate.
- Che ai fini dell'attuazione della presente Ordinanza occorre derogare alle seguenti norme:

- Al fine di consentire il mantenimento del modello di raccolta porta a porta sull'intero territorio comunale, necessario peraltro a consentire a questo Ente di potere valutare l'opportunità di programmare una procedura di gara ponte di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei R.S.U. nelle more che la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR) Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. ponga in essere tutti gli atti e le procedure necessarie per completare la gara ex art. 15 L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., alla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.
- Al fine di consentire l'utilizzo degli automezzi noleggiati senza conducente al personale Co.In.R.E.S. e all'eventuale ulteriore personale individuato da altri soggetti, alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, al D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e al D.Lgs. n. 152/2006 in tutte le norme inerenti le procedure relative all'iscrizione e alla disponibilità degli automezzi per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché il trasporto.
- Al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto strettamente necessario ai fini dell'attivazione del presente atto.
- Che il Legale rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in liquidazione nonché ulteriori datori di lavoro che dovessero intervenire per dare esecuzione alla presente Ordinanza, provvedano ognuno per le proprie competenze ad espletare le attività tese a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente in materia (Medico competente, visite periodiche, sorveglianza sanitaria, nomina R.S.P.P., etc.), di tutto il personale individuato.
- Di prendere atto del parere tecnico favorevole all'attività che verrà posta in essere, , in quanto questa consentirà la diminuzione del rifiuto residuale da smaltire oltre a rendere più efficace il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto attualmente differenziato, senza peraltro arrecare alcuna conseguenza negativa di tipo ambientale prevedibile, soprattutto in considerazione all'attuale emergenza igienico sanitaria legata al COVID - 2019.
- Di onerare il Responsabile dell'Area 5 a porre in essere tutti gli atti gestionali di sua competenza inclusi gli atti di affidamento, di gestione e di impegno spesa necessari a dare esecuzione alla presente Ordinanza.
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area 2 per gli adempimenti consequenziali, in osservanza alle vigenti disposizioni.
- Di provvedere a diffondere il presente provvedimento mediante forme di massima pubblicità previste dalle norme vigenti, ivi compresa l'affissione all'Albo comunale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Misilmeri (PA) e sulla sezione Amministrazione Trasparente.
- Provvedere a trasmettere la presente agli organi istituzionali infra a precisarsi:

AVVERTE

- Che a chiunque spetti è fatto obbligo di far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Che avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al TAR Sicilia o, in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Comunale.

DISPONE

- Che l'ufficio di segreteria provveda che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet Amministrazione Trasparente, portata a conoscenza della cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione ed inviata al Responsabile del Settore Tecnico, Finanziario nonché al Locale Comando di Polizia Municipale, ai quali è demandato il compito di far osservare la presente ordinanza.
- Che la presente ordinanza in copia dovrà essere inviata entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi: al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Prefetto di Palermo, all'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento Regionale Rifiuti e Acque, All'Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle Ordinanze n. 5/Rif del 7 giugno 2016 e n. 6, al Legale Rappresentante del Co.In.R.E.S. ATO PA4 in Liquidazione, al Commissario della S.R.R. "Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.", alla Stazione Carabinieri di Misilmeri, all'ASP PALERMO n. 6 – Azienda Sanitaria Provinciale Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPA – Palermo, Al Sig. Prefetto di Palermo.
- È compito di tutte le forze dell'ordine farla rispettare.

IL SINDACO

(D.ssa Rosalia Stadarelli)